



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 120/16
Lussemburgo, 10 novembre 2016

Sentenza nella causa C-504/14
Commissione / Grecia

La Corte constata che la Grecia è venuta meno al suo obbligo di tutelare le tartarughe marine *Caretta caretta* nella baia di Kyparissia

La tartaruga *Caretta caretta* (detta anche tartaruga comune) è una tartaruga marina che, in media, misura 90 cm di lunghezza e pesa 135 chili, e che vive, tra l'altro, nel Mar Mediterraneo. Tale tartaruga ha la particolarità di deporre le uova solo ogni 2 o 3 anni, dal mese di maggio sino al mese di agosto. La tartaruga esce dal mare durante la notte e si dirige verso il luogo più asciutto della spiaggia, dove scava una buca profonda da 40 a 60 cm per deporvi in media 120 uova. Due mesi dopo, le uova si schiudono e le giovani tartarughe escono dalla sabbia per correre verso il mare. Esse sono vulnerabili e un gran numero di esse muore.

Una direttiva dell'Unione¹ impone agli Stati membri di contribuire ad assicurare la biodiversità mediante la conservazione della fauna selvatica. In tale contesto, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per introdurre un sistema di rigorosa tutela di talune specie animali. La tartaruga marina *Caretta caretta* è riconosciuta da tale direttiva come una specie animale di interesse comunitario che necessita di una rigorosa tutela e la cui conservazione richiede l'istituzione di zone speciali di conservazione. Nel 2006, la Commissione, ha iscritto, tra l'altro, le dune di Kyparissia [Thines Kyparissias (Neochori-Kyparissia)] nell'elenco dei siti di importanza comunitaria in quanto, segnatamente, tale zona ospita tartarughe *Caretta caretta*.

Nel 2011, la Commissione ha addebitato alla Grecia l'inadempimento all'obbligo di tutelare le tartarughe *Caretta caretta* nella baia di Kyparissia. Insoddisfatta delle risposte fornite dalla Grecia, la Commissione ha deciso di avviare un ricorso per inadempimento contro tale Paese dinanzi alla Corte di giustizia. Non è la prima volta che la Commissione propone un ricorso del genere in relazione alla tutela delle tartarughe *Caretta caretta*. Nel 2002² e nel 2014³ la Corte infatti ha già accertato inadempimenti della Grecia a tale proposito. Contrariamente alle cause del 2002 e del 2014, che riguardavano una delle isole ioniche (Zante), la presente causa ha come contesto geografico la baia di Kyparissia, situata in Messinia, nella regione del Peloponneso.

Nella sua sentenza odierna, la Corte accoglie in gran parte il ricorso della Commissione e constata che la Grecia è venuta meno al suo obbligo di tutelare le tartarughe *Caretta caretta* nella baia di Kyparissia. In particolare, la Corte considera che diverse infrastrutture (quali, segnatamente, progetti immobiliari e la costruzione di edifici residenziali) nonché il loro utilizzo successivo sono idonei a pregiudicare in maniera significativa gli habitat situati nella zona di Kyparissia. Parimenti, la costruzione e l'utilizzo di tali infrastrutture, segnatamente a causa del rumore, della luce e della presenza umana che esse comportano, possono, al pari del campeggio libero e dell'esercizio di

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU 2006, L363, p. 368).

² Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (C-103/00, v. anche il comunicato stampa n. 8/02: «La Grecia non ha adottato un regime efficace di tutela della tartaruga marina *Caretta caretta* nell'isola di Zante»).

³ Sentenza del 17 luglio 2014, Commissione/Grecia (C-600/12, v. anche il comunicato stampa n. 104/14: «Astenendosi dal vietare la gestione incontrollata di una discarica nel parco nazionale marino di Zakynthos (Zante), la Grecia ha violato il diritto dell'Unione in materia ambientale»).

attività commerciali, perturbare significativamente la tartaruga marina *Caretta caretta* durante la riproduzione. Peraltro, lo stazionamento non regolamentato delle autovetture nonché l'asfaltatura di taluni sentieri provocano pregiudizi agli ecotipi dunali della tartaruga aggravando il rumore e la luce e perturbando le tartarughe al momento della deposizione delle uova e della schiusa delle giovani specie. La Corte constata, inoltre, che la luce dei ristoranti, degli alberghi e degli esercizi commerciali situati ai bordi della zona di Kyparissia comporta anch'essa una perturbazione per le tartarughe.

La Corte spiega, ancora, che l'accertamento di siffatti inadempimenti consente di presumere che durante il procedimento precontenzioso condotto dalla Commissione mancasse un quadro legislativo completo e coerente, a carattere preventivo, per la zona di Kyparissia. Tale presunzione di incompletezza del quadro legislativo nazionale è confermata dalla circostanza che la Grecia ha adottato taluni atti giuridici successivamente al procedimento dinanzi alla Commissione. Infine, la Corte rileva che gli autori delle perturbazioni legate ai progetti immobiliari hanno quantomeno accettato la possibilità che le tartarughe *Caretta caretta* venissero perturbate durante il periodo di riproduzione, per cui una perturbazione deliberata vietata dal diritto dell'Unione ha effettivamente avuto luogo.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575